

**Avviso pubblico per l'attivazione di un percorso di coprogettazione con il terzo settore per il potenziamento e qualificazione del "Centro per le Famiglie distrettuale" –
(ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)**

AVVISO PUBBLICO

Con determinazione n. 515 del 3/11/2023 questa Amministrazione ha indetto un'istruttoria pubblica per la co-progettazione ex art. 55 co. 2 D.lgs. 117/2017 e art. 43 L.R. n. 2/2003, al fine di definire e realizzare con i soggetti del Terzo Settore le azioni e gli interventi finalizzati all'organizzazione del progetto di potenziamento e qualificazione del "Centro per le Famiglie distrettuale".

Premessa

Mediante la modalità della coprogettazione, si intende far acquisire al Centro per le Famiglie una centralità rispetto al tema della promozione del benessere, favorendo il protagonismo delle realtà esistenti e stimolando le risorse della comunità al fine di creare una dinamica virtuosa in cui sia la comunità stessa a rendersi protagonista in un'ottica di partecipazione attiva e capillare. Le attività del Centro verranno calendarizzate in tutti i 9 Comuni facenti parte del Distretto di Mirandola al fine di promuoverne le attività, la prossimità e stimolare la partecipazione attiva. Puntare sulla cultura della solidarietà e del dono per promuovere un'esperienza di mobilitazione civica su attività di interesse comune mediante un impegno spontaneo, organizzato, diffuso e di qualità per la costruzione del benessere collettivo incentrato sulla qualità della vita della comunità, è l'obiettivo strategico e prioritario: indispensabile partire dalla promozione del dialogo, dalla costruzione di legami, di valorizzazione delle potenzialità presenti stimolando la comunità nel rendersi protagonista.

Il Centro per le famiglie, in stretta integrazione con gli altri servizi presenti sul territorio (politiche giovanili, servizio sociale territoriale, servizi 0-6) e in particolare con l'ambito sanitario, assume un ruolo attivo nel promuovere sinergie e collaborazioni in un'ottica di sussidiarietà, connettendo le diverse risorse presenti. Il percorso di coprogettazione intende promuovere lo sviluppo di interventi innovativi e sempre più mirati al sostegno della genitorialità e delle famiglie, attraverso azioni di consulenza, mediazione, prevenzione e supporto, secondo le seguenti aree di intervento prioritarie:

- Attività di ascolto, di orientamento e consulenza alle famiglie (mediazione familiare, sportello di coaching per genitori e ragazzi, attività di mediazione dei conflitti, supporto psicologico)
- Promozione e solidarietà interfamiliare mediante l'attivazione di reti familiari, per facilitare percorsi di accoglienza in cui la famiglia assuma un ruolo attivo e responsabile (percorsi specifici di affido, accoglienza e adozione, gruppi di mutuo aiuto e di reciprocità)
- Garantire l'informazione, supporto e accompagnamento alle neo famiglie;
- Sostegno educativo alle famiglie attraverso informazione, momenti di scambio e attività laboratoriali,
- Attività di sostegno alle famiglie

Art. 1. Oggetto e finalità dell'Avviso

1. Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla co-progettazione,

sviluppo ed attuazione del Progetto di potenziamento e qualificazione del “*Centro per le Famiglie distrettuale*”.

2. Scopo della presente procedura è l’individuazione di un soggetto ETS con cui attivare un Tavolo di coprogettazione, finalizzato all’elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nel **Documento Progettuale (DP - Allegato 1)** predisposto dall’Amministrazione precedente, e, conseguentemente, all’attivazione del rapporto di partenariato con l’Ente attuatore partner per la concreta realizzazione dell’insieme degli interventi e delle azioni co-progettate.

3. Gli ETS, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), sono invitati a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, - oltre alla domanda di partecipazione - una **proposta progettuale** di intervento, redatta secondo le indicazioni del Documento Progettuale (DP) allegato 1 al presente Avviso, dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione entro i limiti ivi indicati.

4. La valutazione dei Progetti presentati sarà demandata ad apposita Commissione che – in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso – a conclusione dei propri lavori formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

Art. 2. Definizione dell’ambito di co-progettazione e gestione degli interventi

1. Gli interventi che si intendono realizzare - coerentemente con quanto previsto nel Documento progettuale - dovranno puntare a implementare e qualificare il sistema di interventi del “Centro per le famiglie distrettuale” conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le nuove generazioni”, nonché dalle “Linee guida regionali per i Centri per le Famiglie” approvate con D.G.R. n.391 del 15/04/2015”.

2. Il Centro per le Famiglie distrettuale realizza gli interventi in una sede principale nel comune di Medolla in piazza Donatori di Sangue e presso le sedi/spazi messi a disposizione in ciascuno degli altri 9 Comuni facenti parte del Distretto di Mirandola.

I soggetti del Terzo settore potranno presentare progettualità anche in riferimento ad una sola linea di intervento

L’attività di co-progettazione dovrà riguardare l’elaborazione di una proposta progettuale nell’ambito delle seguenti linee di intervento:

Linea di intervento 1: Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie. Obiettivo è di promuovere il protagonismo delle famiglie nel contesto comunitario favorendo l’attivazione delle risorse personali e familiari in una logica di solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale e di supporto ai cambiamenti, alle difficoltà. Valorizzazione del volontariato familiare e dell’associazionismo territoriale quale attore di possibili azioni congiunte a supporto delle famiglie nell’ottica dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie (es. reti di famiglie, sostegno alla natalità, promozione accoglienza, affidamento e adozione, gruppi di auto mutuo aiuto tra genitori e tra ragazzi adolescenti);

Linea di intervento 2: Area del sostegno delle competenze genitoriali. Obiettivo è l’attivazione di azioni volte a valorizzare le responsabilità educative e a promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali. L’attività è rivolta alle famiglie sia nelle fasi di cambiamento che in situazioni potenzialmente critiche (ad es. arrivo di un figlio, percorsi evolutivi e di adolescenza, crisi della coppia separazione/divorzio, interventi di mediazione familiare e di miglioramento dei rapporti relazionali con interventi di mediazione dei conflitti);

Linea di intervento 3: Area sviluppo progettualità. Obiettivo promuovere attività che sostengano il piacere di fare insieme, nell'ottica della promozione del benessere personale e familiare e creare occasioni positive di scambi sociali e culturali

Art. 3. Durata del Progetto

1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di coprogettazione, termineranno il 31 dicembre 2024: la prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di coprogettazione.

Art. 4. Risorse, Piano economico-finanziario e monitoraggio

1. Per la realizzazione del progetto, l'Amministrazione precedente metterà a disposizione un budget di € **78.126,55** destinato alla compiuta realizzazione di tutte le fasi progettuali.

La somma riconosciuta per la realizzazione degli interventi, riferita a spese effettivamente sostenute, analiticamente rendicontate e corroborate da documentazione fiscalmente valida, dovranno rientrare nelle seguenti voci di costo:

- a) spese per il coordinamento progetto
- b) spese per il personale esterno e interno
- c) spese gestione amministrazione generale
- d) spese di gestione specifiche
- e) spese per attrezzature, beni strumentali
- f) materiali di consumo
- g) promozione e comunicazione

3. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della coprogettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, **l'Ente Attuatore Partner metterà a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale in misura pari ad almeno il 10%** del valore complessivo del progetto. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

4. Il piano economico-finanziario dovrà pertanto essere costituito dalle risorse economiche, umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione precedente e dagli Ente Attuatore Partner e dovrà confluire nel Progetto Definitivo (PD) elaborato in esito ai lavori del tavolo di coprogettazione.

5. Le modalità di gestione delle risorse e le tempistiche per la rendicontazione delle attività svolte, saranno definite nella Convenzione oggetto di stipula tra Ucman e l'ETS co-progettante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

6. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto. Il soggetto attuatore dovrà quindi provvedere al monitoraggio e rendicontazione dell'attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli

obiettivi individuati nella co-progettazione. La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.

7. Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto.

Art. 5. Fasi della co-progettazione

1. La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre fasi:

FASE I - Individuazione dell'Ente attuatore partner con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione degli interventi oggetto del Progetto di potenziamento e qualificazione del "Centro per le famiglie Distrettuale".

FASE II - Definizione del progetto definitivo (PD), attuata mediante co-progettazione condivisa tra i referenti dell'Amministrazione precedente ed i referenti tecnici dell'Ente attuatore partner selezionato. La procedura verrà attuata in sede di Tavolo di coprogettazione - a cui parteciperanno i rappresentanti dei soggetti coinvolti - e prenderà avvio mediante discussione critica della proposta progettuale (PP) selezionata, con facoltà di apportare variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal Documento progettuale elaborato dalla Amministrazione precedente e dal presente Avviso, fino alla definizione di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di qualità e miglioramento degli interventi e dei servizi co-progettati;
- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, messe a disposizione dall'Amministrazione precedente e dall'Ente attuatore partner;
- d) definizione dei contenuti della convenzione.

2. Il positivo superamento di tale fase, che si svolgerà senza alcun onere per l'Amministrazione precedente, è condizione indispensabile per la successiva stipula della Convenzione. In caso di mancata definizione di un Progetto Definitivo che rispetti i principi alla base della procedura di co-progettazione, l'Amministrazione precedente si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione alla fase I e II non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti candidati e ammessi alla costituzione del partenariato.

Fase III - Stipula della convenzione tra l'Amministrazione precedente e l'Ente attuatore partner, avente ad oggetto la disciplina dei reciproci obblighi derivanti dall'attuazione delle attività previste nel progetto definitivo (PD). La convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:

- a) oggetto e durata dell'accordo;
- b) le modalità di direzione, gestione ed organizzazione;
- c) gli impegni dell'Amministrazione precedente e dell'Ente attuatore partner;
- d) le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto;
- e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

All'Ente attuatore partner selezionato potrà essere chiesto di attivare gli interventi ed i servizi sin dalla conclusione della Fase II, anche nelle more della stipula della suddetta Convenzione.

Art. 6. Soggetti invitati a manifestare interesse e requisiti di ammissibilità alla selezione

1. La presente procedura ha come scopo l'attivazione di un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del Progetto di potenziamento e qualificazione del "Centro per le famiglie Distrettuale". Pertanto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, sono ammessi a partecipare alla procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, aventi oggetto sociale coerente con la presente procedura, in forma singola o a vario titolo associati, fermo restando il divieto per un soggetto di partecipare alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altra forma di raggruppamento, ovvero partecipare a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla selezione del soggetto stesso e del raggruppamento al quale questi partecipa.

2. Per poter partecipare alla selezione, i concorrenti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale, connessi con l'oggetto della presente procedura.

Requisiti di ordine generale:

- a) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more del perfezionamento della procedura di transmigrazione attualmente in corso, iscrizione da almeno 6 mesi ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- b) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali coerenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analogha documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;
- c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- d) insussistenza delle seguenti cause di esclusione:
 - condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in capo al legale rappresentante e altri soggetti muniti di poteri decisionali, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, per reati di sfruttamento minorile e tratta di esseri umani, per reati in danno dell'ambiente, e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali in condizione di inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
 - aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;
 - violazione, per quanto di conoscenza, di obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro;
 - operatore economico sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o per significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali in ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 - aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione precedente (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso per conto di Uzman, negli ultimi tre anni di servizio;
 - e) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;

Requisiti di ordine speciale:

In riferimento alla progettualità relativa alle linee di intervento 1 e 2 indicate dall'Ente del Terzo settore:

1. la presenza di operatori e professionisti in possesso di formazione specifica per poter operare nelle specifiche linee di intervento, e di almeno 12 mesi di esperienza pregressa in attività analoghe. A titolo esemplificativo e non esaustivo: presenza di mediatori familiari, psicologi, educatori, esperti di counseling familiare, assistenti sociali, esperti per la conduzione dei gruppi di parola ecc.

In riferimento alla progettualità relativa alla linea di intervento 3:

2. gli ETS dovranno dichiarare il possesso dei soli requisiti di carattere generale
3. L'Amministrazione precedente effettuerà i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed – in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi – escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, il partecipante. Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività di co-progettazione.

Art. 7. Modalità di partecipazione all'Istruttoria pubblica

1. Per partecipare all'istruttoria pubblica, gli Enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse presentando apposita proposta di partecipazione, da indirizzare al Uzman – Settore 3, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it, entro e non oltre le ore 13:00 del **5 dicembre 2023**, indicando in oggetto la dicitura "Avviso pubblico per l'attivazione di un percorso di coprogettazione con il terzo settore per il potenziamento e qualificazione del *"Centro per le Famiglie distrettuale"*
2. Le proposte pervenute o consegnate successivamente alla scadenza prevista non potranno essere prese in considerazione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.
4. La proposta di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE all'istruttoria pubblica, redatta secondo il modello riportato all'**Allegato "MOD. A)"** del presente Avviso, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta:
 - se raggruppamento costituito, dal legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione.
 - se raggruppamento costituendo, da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.
 - B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello **Allegato "MOD. B)"** al presente avviso, nella quale il proponente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 6 e del rispetto delle condizioni disciplinate nel presente avviso. La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente e corredata di procura generale o speciale (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore), di copia non autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto proponente. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva tale dichiarazione dovrà essere compilata dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti componenti l'aggregazione. La presente dichiarazione, per la parte relativa ai requisiti di carattere generale, dovrà essere compilata altresì dal legale rappresentante/procuratore di eventuali altri soggetti partner dell'ETS.
 - C. PROPOSTA PROGETTUALE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto proponente, redatta secondo l'**Allegato "MOD. C)"**, contenente un'ipotesi di programmazione di dettaglio e di ulteriore articolazione e declinazione operativa del progetto per cui si presenta la candidatura, sulla base di quanto indicato agli articoli 1 e 2. La proposta progettuale (PP) dovrà essere elaborata muovendo dal Documento progettuale (DP), posto a base della procedura, dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 10 (Criteri di valutazione), con particolare riguardo agli elementi di arricchimento proposti, indicando le risorse aggiuntive al budget di progetto dell'Amministrazione, messe a disposizione del soggetto attuatore partner. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti.
 - D. liberatoria proprietà intellettuale relativa alla suddetta proposta progettuale (**Allegato MOD. D)**.
5. Per facilitare la partecipazione alla selezione sono stati predisposti gli allegati succitati **MOD. A), MOD. B), MOD. C), MOD. D)**
6. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione procedente e gli Enti interessati dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8. Cause di esclusione.

Saranno escluse dalla procedura le istanze:

- presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente Avviso;
- pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente Avviso;
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
- non sottoscritte o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati.

Art. 9 Valutazione delle proposte progettuali

La verifica della regolarità della domanda di partecipazione, dei requisiti di ammissione e della documentazione allegata sarà effettuata dal Responsabile servizio progettazione territoriale e promozione del benessere delle famiglie.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da apposita Commissione tecnica, nominata con determinazione dal Responsabile del servizio progettazione territoriale. Con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione provvederà alla valutazione delle proposte progettuali pervenute in base agli indicatori espressi al successivo punto.

Art. 10. Criteri di valutazione

1. Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 15 pagine, esclusi eventuali allegati), illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 2.

2. La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale (PP), complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

N.	Criteri	Contenuto	Punteggio massimo
1	Progettualità innovativa	La Commissione valuterà la capacità di apportare elementi innovativi e sperimentali di miglioramento della qualità del progetto nel rispetto degli obiettivi perseguiti	5
2	Qualità organizzativa della proposta e modalità esecutive	La Commissione valuterà: a) i modelli organizzativi e le professionalità messe in atto per la realizzazione delle attività ed interventi oggetto di co-progettazione; b) la metodologia, gli strumenti e le azioni previste per l'attuazione delle attività ed interventi oggetto di co-progettazione.	25
3	Rete a sostegno della proposta	La Commissione valuterà: a) gli accordi e/o i protocolli già in essere e potenzialmente attivabili sul progetto con enti ed imprese private, inclusi soggetti ETS; b) le metodologie di raccordo con i servizi della rete territoriale;	20

4	Capacità di progettazione e forme di innovazione sociale	La Commissione valuterà: a) la proposta delle azioni di gestione e innovazione delle linee di intervento; b) la capacità di coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie; c) l'attivazione di reti relazionali e di collaborazione sul territorio distrettuale, provinciale e regionale;	30
5	Sistemi di monitoraggio	La Commissione valuterà: a) la proposta di strumenti per la verifica in itinere del progetto; b) le modalità di coinvolgimento delle destinatarie nell'attività di verifica del progetto	10
6	Risorse di compartecipazione garantite	La Commissione valuterà le risorse di compartecipazione garantite dall'ETS concorrente, con riguardo sia al loro valore complessivo che alla capacità di dare valore aggiunto alla proposta progettuale.	10

3. Nella valutazione delle proposte progettuali (PP), ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP) un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Giudizio corrispondente
1.0	Ottimo
0.9	Distinto
0.8	Molto buono
0.7	Buono
0.6	Sufficiente
0.5	Accettabile
0.4	Appena accettabile
0.3	Mediocre
0.2	Molto carente
0.1	Inadeguato
0.0	Non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;

- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

5. La proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di 70/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di coprogettazione.

Art. 11. Tavolo di co-progettazione

1. L'ETS, singolo o associato, con il miglior punteggio nella graduatoria di merito parteciperà al Tavolo di coprogettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del procedimento, secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.

2. Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS designato, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un Progetto definitivo (PD) degli interventi e delle attività di cui agli artt. 1 e 2, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta progettuale.

3. Il progetto definitivo (PD) conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di coprogettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale (PP) presentata dal Soggetto selezionato, quali i criteri per la formazione dei costi e delle risorse aggiuntive proposte, nonché gli elementi essenziali delineati dalla Amministrazione precedente in sede di Documento Progettuale (DP).

4. Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.

5. Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione precedente, quest'ultima potrà optare alternativamente per:

a) l'attivazione di un percorso analogo con l'ente con il successivo miglior punteggio in graduatoria

b) la revoca dell'intera procedura.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento amministrativo, che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

6. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.

7. L'Amministrazione precedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

Art. 12. Convenzione

1. Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato quale Attuatore Partner (Ente attuatore partner) sarà invitato dall'Amministrazione precedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in allegato (**Allegato 2**).

2. La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra Amministrazione precedente e Ente attuatore partner per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva (Progetto Definitivo).

3. L'Amministrazione precedente si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee.

In entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

5. La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di rimborso al soggetto partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, l'Amministrazione procedente trasferirà all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

6. L'Ente attuatore partner sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Art. 13. Obblighi in materia di trasparenza e Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità "Regolamento"), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, ivi inclusa la stipula della Convenzione.

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

4. I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.

5. Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.

6. Ai proponenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste ad Ucman, in qualità di Responsabile del Trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: www.unioneareanord.mo.it

9. La presentazione della manifestazione di interesse attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, e alla relativa accettazione.

Art. 14. Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
2. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Art. 15. Responsabile del Procedimento e chiarimenti

1. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è la Responsabile del servizio progettazione territoriale e promozione del benessere Emanuela Sitta
2. Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito all'indirizzo PEC unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it all'attenzione del Servizio progettazione territoriale
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro tre (3) giorni dalle richieste di chiarimento.

Art. 16. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17. Ricorsi.

1. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile servizio progettazione
territoriale

Emanuela Sitta

Allegati:

1. Documento progettuale (DP)
 2. Schema di convenzione e relativo allegato "Accordo per il trattamento di dati personali"
- MOD. A): Istanza di partecipazione
MOD. B): Dichiarazione sostitutiva
MOD. C): Schema del documento progettuale
MOD. D): liberatoria proprietà intellettuale relativa al precedente schema